<h1>Acque d’Italia, la depurazione ‘ancora un problema</h1> <h2>Ma ridurre la relativa tariffa non ‘la soluzione</h2> <h3>Un intervento di Marco Manunta</h3> Nel dicembre scorso la Commissione dell’Ue ha chiesto per l’Italia una sanzione di 62,7 milioni di euro per il mancato rispetto dell’obbligo che le ‘Acque reflue urbane siano trattate in modo adeguato al fine di prevenire gravi rischi per la salute umana e l’ambiente’. Rispetto ai 109 ‘agglomerati urbani, gi‘oggetto di violazione accertata nel 2012 da una sentenza della Corte di Giustizia, ora il numero ‘sceso ad 80, che comprendono oltre‘6 milioni di abitanti. Alla sanzione forfettaria di 62,7 milioni di euro va aggiunta una multa di circa 347 mila euro per ogni giorno di ritardo con cui l’Italia provveder‘ad adeguarsi. Ma l’Italia ha tempo solo fino alla prossima pronuncia dei giudici europei. Le regioni interessate sono‘Abruzzo‘(1 localit‘,‘Calabria‘(13),‘Campania‘(7),‘Friuli Venezia Giulia‘(2),‘Liguria‘(3),‘Puglia‘(3) e‘Sicilia‘(51). La‘direttiva europea‘(n.271 del 1991) prevede che gli Stati membri, a fini di tutela della salute e dell’ecosistema, sono tenuti ad assicurarsi gli agglomerati urbani e gli altri insediamenti raccolgano e trattino in modo adeguato le acque reflue. E‘ vero che la direttiva europea ha come destinatari gli Stati, ma bisogna ricordare che in Italia i servizi pubblici locali, tra cui il Servizio Idrico Integrato, sono materia di competenza delle Regioni. Il tentativo di riportare alcune competenze in sede centrale (Stato), contenuto nella riforma costituzionale, ‘stato bocciato con il‘ referendum del 4/12/2016, tra l’altro, in nome della strenua difesa dell’autonomia regionale e contestando la ‘clausola di supremazia‘ con cui lo Stato avrebbe potuto sostituirsi all’ente locale inadempiente (come in questo caso). Lo Stato italiano ‘ quindi, esposto alle sanzioni anche se l’inottemperanza ‘delle regioni, che peraltro sarebbero tenute direttamente al rispetto della normativa comunitaria. <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New

Roman', serif">E indubbio che al mancato adeguamento di molti centri urbani abbia contribuito l'intervento improvvido della Corte Costituzionale. Con sentenza n.335/2008, infatti, stata dichiarata l'illegittimit dell'art.14 della L.36/94 (Legge Galli) che imponeva l'obbligo per gli utenti di pagare la quota tariffaria relativa alla depurazione anche in mancanza del relativo servizio; peraltro, imponendo contestualmente agli enti preposti di accantonare la quota cos riscossa destinandola alla costruzione dei depuratori. La sentenza, salutata come una vittoria dei consumatori e dei movimenti per l'acqua, ha avuto, in realt un effetto perverso: ha obbligato tutti gli enti locali a restituire gli importi riscossi e a ridurre le tariffe per l'importo pari alla quota depurazione. E stata, di fatto, abolita una tassa di scopo assolutamente indispensabile per dotare di depuratori i centri urbani sprovvisti, mentre si operata una trasformazione in senso puramente consumeristico del servizio idrico: la tariffa stata intesa come puro e semplice prezzo di un qualunque servizio economico privato, con una funzione di corrispettivo monetario strettamente correlato al servizio effettivamente prestato. In pratica stata esclusa ogni finalit sociale o promozionale: nessuna quota da versare in conto capitale per l'effettivo progresso della comunit locale e del suo territorio. Un risultato di cui c ben poco da gioire.</p>